

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023  
RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Eccellenze Reverendissime,  
Eccellenze,  
Signori Magistrati e Avvocati del foro civile,  
Autorità tutte civili e militari,  
Ministri del Tribunale Ecclesiastico Ligure  
Signori e Signore presenti,

grazie per aver accettato l'invito a partecipare, oggi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure che, come è ben noto, si occupa esclusivamente delle dichiarazioni di nullità di matrimoni canonici celebrati nella Regione Ligure o la cui parte attrice o convenuta è canonicamente domiciliata nella nostra Regione.

Il Tribunale Interdiocesano è attualmente a servizio di sei Diocesi Liguri: Genova, Chiavari, La Spezia-Brugnato-Sarzana, Savona-Noli, Tortona e Albenga-Imperia. In esse si rende anche fisicamente presente tramite i suoi membri perché sia garantita quella prossimità ai fedeli particolarmente raccomandata da Papa Francesco nel Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015. Esso inoltre opera in seconda istanza per le cause d'Appello del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo e di quello diocesano di Ventimiglia – Sanremo.

Un affettuoso e riverente saluto a Sua Eccellenza Mons. Marco Tasca che è Moderatore del Nostro Tribunale Ligure, che, come tale, segue la nostra attività e concluderà magistralmente questo nostro incontro.

Saluto con viva cordialità e amicizia i Vescovi, che ci onorano oggi con la loro presenza tra noi e tutti i Presuli delle Diocesi che fanno riferimento al Nostro Tribunale, e che mi hanno pregato di portare, in questo momento, il loro saluto a tutti i presenti assicurando la loro presenza spirituale.

Desidero cogliere quest'occasione per ringraziare tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico per il servizio continuo, assiduo, qualificato e generoso: dai Giudici (sacerdoti e laici) ai Difensori del Vincolo (laici), alle Notare (tutte laiche), al Cancelliere ed economo. Voglio con soddisfazione rimarcare che si tratta d'un equipe ormai da molto tempo collaudata e nella quale quotidianamente si sperimenta la gioia e la fatica di vivere quell'unità di cuore e d'intenti che Gesù richiede ai suoi discepoli (cfr. Gv 17, 20 – 23: *Ut unum sint*).

In particolare la mia stima e riconoscenza vanno ai due miei più prossimi collaboratori, coi quali condivido le maggiori responsabilità ossia i Vicari Giudiziali Aggiunti, mons. Mario Ostigoni, della diocesi di Chiavari ed il can. Tiziano Gubetta di quella di Albenga – Imperia.

Ringrazio di cuore mons. Ettore Signorile, presidente dell'Associazione Canonistica Italiana e Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese, che è per noi l'Appello ordinario e ed il suo Vicario Giudiziale Aggiunto, don Fabrizio Poloni, che ci onorano anche oggi con la loro presenza ed una consolidata e fraterna amicizia ed ai quali chiediamo di esprimere le nostre più vive congratulazioni a S.E. Mons. Alessandro Giraud, già nostro collega nel loro Tribunale e recentemente elevato alla dignità episcopale quale ausiliare dell'Arcidiocesi di Torino. Parimenti ci rallegriamo per la recentissima nomina a Prelato Uditore del Tribunale Apostolico della Rota Romana di mons. Pierangelo Pietracatella, del clero della Diocesi di Tortona, che ha iniziato il suo servizio proprio con noi come Difensore del Vincolo.

A tutti coloro che operano in Tribunale va la gratitudine di tutta la Chiesa per il loro impegno non solo professionale ma anche pastorale in un'istituzione giudiziaria come la nostra, che ha la caratteristica peculiare di porsi al servizio della comunità cristiana in un ambito tanto delicato e fondamentale quale quello della giustizia, che, alla luce della Rivelazione, va intesa non solo come il riconoscimento di ciò che è umanamente dovuto ma anche come la costante attenzione del Dio della Misericordia nei riguardi della nostra umanità.

Un saluto affettuoso e un forte ringraziamento va anche ad altri strettissimi collaboratori del Tribunale la cui opera è preziosissima: ai Patroni Stabili, a tutti i componenti del Collegio degli Avvocati facenti parte dell'Albo del nostro Tribunale, tutti titolati, ossia avvocati Rotali, e ai Periti in materia psichiatrica, neurologica e psicologica che svolgono un lavoro fondamentale e importante nelle cause che richiedono il loro intervento professionale, oggi sempre più numerose a motivo del contesto sociale familiare nel quale viviamo, che spesso crea ostacoli così forti alla maturazione delle persone da impedire loro di accostarsi validamente alla celebrazione nuziale. Proprio il desiderio d'illustrare a tutti quanto rilievo abbia quest'ultimo genere di analisi ed approfondimento e di renderne note le caratteristiche ci ha indotto ad affidare oggi un intervento specifico in materia ad una degli psicologi che effettua più frequentemente perizie, in particolare nella Diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato, ossia la dott.ssa Federica Berti, che tra breve avremo il piacere d'ascoltare.

Ringrazio i Ch. mi Avvocati del foro civile che oggi partecipano a questa inaugurazione: mi auguro che questa ormai abituale presenza sia occasione per conoscere ancora meglio il nostro Tribunale Ecclesiastico e sviluppare una sempre più empatica collaborazione.

In particolare debbo ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova che ha concesso, per la partecipazione a questo evento, l'accreditamento di un punto come formazione permanente professionale.

Nel recentissimo discorso tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario rotale il 27 gennaio scorso Papa Francesco ha assai opportunamente ribadito che “fra le tante sfide che investono la pastorale familiare nel suo venire incontro ai problemi, alle ferite e alle sofferenze di ognuno, penso ora alle coppie di sposi in crisi. La Chiesa, tanto i pastori quanto gli altri fedeli, le accompagna con amore e speranza, cercando di sostenerle”.

Per quanto mi concerne vorrei ora semplicemente richiamare all'attenzione di tutti ancora un'importante riflessione fatta sempre dall'attuale Pontefice all'Angelus dell'8 gennaio scorso in occasione della festa del battesimo di Gesù, che ci aiuta a comprendere quale significato abbia nella fede il concetto di Giustizia, che va ovviamente applicato nella nostra attività giudiziaria, la quale si qualifica sia come attenzione alla persona umana sia come annuncio del Vangelo (cioè letteralmente di una buona notizia) per la famiglia, proprio nelle situazioni più dolorose e difficili, nelle quali maggiormente si rende necessaria la maternità della Chiesa. Dovendo giudicare infatti sull'esistenza o meno del vincolo coniugale, non ci si pone mai sul piano della ragione o del torto nelle relazioni interpersonali ma piuttosto su quello di cercare di chiarirne la natura essenziale ed avviare un cammino che tende a curarle e riconciliarle. Come ha affermato il Sommo Pontefice: “la giustizia di Dio, come la Scrittura insegna (...) non ha come fine la condanna del colpevole, ma la sua salvezza, la sua rinascita, il renderlo giusto: da ingiusto a giusto (...) liberandoci dai lacci del male, risanandoci, rialzandoci (...) Noi abbiamo paura a pensare che Dio è misericordia, ma Dio è misericordia, perché la giustizia è proprio la misericordia che salva, è l'amore che condivide la nostra condizione umana, si fa vicino, solidale con il nostro dolore, entrando nelle nostre oscurità per riportare la luce (...) Noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare in questo modo la giustizia, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non con la durezza di chi giudica e condanna dividendo le persone in buone e cattive, ma con la misericordia di chi accoglie condividendo le ferite e le fragilità delle sorelle e dei fratelli, per rialzarli. Vorrei dirlo così: non dividendo, ma condividendo”. In questo senso, come ricordato sempre dal Santo Padre nell'allocuzione alla Rota Romana del 27 gennaio 2022, la nostra attività processuale va considerata parte integrante del percorso sinodale in atto, il quale “implica il camminare insieme”. A questo riguardo voglio sottolineare come il nostro ufficio sia esso stesso primariamente nient'altro che un'articolazione della Comunità Ecclesiale, attraverso il quale deve manifestarsi anzitutto la dimensione del dialogo sia all'interno che verso l'esterno. Nel primo ambito ciò si realizza certamente nel contesto processuale, nel quale è nostra responsabilità riuscire a superare ogni sterile contrapposizione polemica ed aprirci all'ascolto di tutti gli interlocutori, senza alcuna discriminazione. Nel secondo ciò diventa possibile soprattutto attraverso il servizio di accoglienza

per i fedeli separati previsto dal n. 244 dell'Esortazione Apostolica *Amoris Laetitia* nell'ambito della pastorale familiare ed attivato a suo tempo proprio per la squisita sensibilità del mio indimenticabile predecessore, Mons. Paolo Rigon. Si tenga conto inoltre che grazie al contributo economico offerto da tutti coloro, credenti o meno, che destinano l'8 per mille nella loro denuncia dei redditi alla Chiesa Cattolica Italiana è possibile richiedere per ogni causa il contributo di soli 525 Euro per le necessarie spese processuali, in realtà più che quadruple od eventualmente anche agire in totale gratuità, esaminando la posizione dei singoli caso per caso con lo scopo unico di favorire l'accesso al Tribunale di chiunque ne abbia necessità per proprie problematiche morali e spirituali.

Prima di offrire le consuete note statistiche occorre premettere anche che l'anno appena trascorso ha visto, come è noto, il graduale superamento perlomeno della fase acuta della crisi pandemica mondiale e segnato, anche nel nostro ambito, un sostanziale ritorno alla normalità, un segno visibile della quale è stata la decisione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di esaurire col 31 dicembre 2022 la possibilità, data in regime emergenziale di effettuare video udienze, che peraltro avevano costituito un prezioso strumento istruttorio.

### CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Nel 2022 sono entrate 84 nuove cause di nullità matrimoniale ossia nove in meno rispetto alle 93 del 2021. Si tratta d'un calo non particolarmente accentuato che, a mio avviso, ha la sua principale motivazione in una sorta di effetto rimbalzo dovuto al fatto che le limitazioni di movimento dovute all'esplosione della diffusione del Covid 19 nel 2020 si erano ripercosse nella presentazione di un numero maggiore di richieste nel periodo immediatamente successivo. Non va peraltro nascosto che anche la costante diminuzione della diffusione della sensibilità religiosa sta facendo da tempo la sua parte un po' dovunque, sebbene mi sembra onesto segnalare che, dopo una certa stasi a cavallo tra maggio e giugno, gli ultimi mesi abbiano visto un andamento di nuova crescita delle istanze. Di esse 38 provengono dall'Arcidiocesi di Genova, 13 dalla Diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato ed altrettante da quella di Chiavari, 10 da quella di Albenga - Imperia, 4 da quella di Tortona e 6 da quella di Savona – Noli. In definitiva ritengo che, al di là delle oscillazioni, permanga una certa stabilità quantitativa complessiva del nostro servizio negli ultimi anni, che oscilla sostanzialmente tra le ottanta e le cento cause. Inoltre sono stati conclusi 91 procedimenti e ne rimangono pendenti 116 ossia 7 in meno rispetto all'anno precedente, nonostante il personale si sia ridotto di due giudici.

Si può pertanto guardare con un certo ottimismo quindi alla celerità della conclusione di una causa di nullità che già ora, il più delle volte, si esaurisce regolarmente in un anno od addirittura anche in meno se la causa non presenta particolari difficoltà o non esige un lavoro peritale. Sono state anche introdotte, sul finire dell'anno appena trascorso, due cause nella forma rituale ufficialmente breve, che ha come giudice monocratico lo stesso Vescovo della Diocesi con l'assistenza di due assessori. Di esse una è già stata conclusa a gennaio, mentre l'altra sta per esserlo prossimamente grazie all'attenzione sollecitata dei Pastori ai quali sono state affidate. Tale dato rappresenta un progresso di un'unità numerica, ferma restando l'applicazione corretta del vigente canone 1683 del CIC, che limita questa possibilità quando concorrano contemporaneamente due situazioni: "1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell'altro; 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità". Le due succitate condizioni, infatti, nell'esperienza pratica, difficilmente si realizzano insieme, sebbene spesso sussistano magari isolatamente l'una dall'altra. Inoltre, come ho già ricordato, attualmente numerose cause presentate riguardano i problemi di carattere psichico, neurologico, o di grave immaturità cioè motivi e capi di nullità che richiedono sempre l'intervento qualificato di un perito per cui è impossibile stabilire, fin dall'inizio la platealità o la forte evidenza delle motivazioni addotte.

Circa l'esito delle cause concluse, va detto che tutte hanno ottenuto la dichiarazione di nullità, sebbene in alcuni casi il Collegio Giudicante abbia sospeso al momento la propria decisione definitiva richiedendo ulteriori approfondimenti istruttori con l'usuale formula di prassi: "Dilata ut compleantur acta". Tale riscontro dimostra soprattutto la grande onestà e competenza degli avvocati del nostro foro, i quali esercitano un utilissimo discernimento preliminare che, come appare evidente, è di grande utilità al giudice nella ricerca della verità. Di esse la maggioranza assoluta ossia 66 ha riguardato proprio il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali e l'incapacità di assumere gli oneri coniugali per ragioni di natura psichica mentre 15 sono state concernenti l'esclusione della prole e 7 quella dell'indissolubilità mentre altre 3 hanno unito entrambi questi due ultimi capi di nullità ossia nell'insieme situazioni che manifestano l'accentuata secolarizzazione odierna in linea con la scarsa pratica sacramentale oggi purtroppo largamente diffusa anche in Liguria.

#### CAUSE TRATTATE A GENOVA IN APPELLO

ossia provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo di Milano e da quello diocesano di Ventimiglia - Sanremo.

Non essendovi ormai più l'obbligo della doppia sentenza conforme è chiaro che dai Tribunali di prima istanza siano pervenute a noi, in appello, solo le cause negative o affermative con appello della parte convenuta o del Difensore del Vincolo.

Alla fine del 2021 avevamo in corso 21 cause di appello. Nel 2022 ne sono entrate 6.

Nell'anno trascorso abbiamo deciso 9 cause di appello, una proveniente dalla Lombardia e l'altra da Ventimiglia – Sanremo, per cui ne restavano in corso, a fine 2022, 18, anche qui con una diminuzione delle pendenze. In tutti casi l'esito è stato affermativo o tramite riforma della sentenza negativa od attraverso il riconoscimento di nuovi capi di nullità introdotti successivamente e ciò testimonia l'importanza dell'indipendenza e della libertà del secondo grado di giudizio, come attualmente garantito.

La Segnatura Apostolica ha infatti non solo designato il nostro Tribunale interdiocesano come appello del diocesano di Ventimiglia \_ Sanremo ma pure deciso che a noi resti, come Tribunale d'appello, il Tribunale Interdiocesano del Piemonte così come il nostro Tribunale resti l'appello del Tribunale Regionale Lombardo. Ringrazio di cuore per la sua presenza qui oggi il Vicario Giudiziale del Tribunale Diocesano di Ventimiglia – Sanremo, don Emanuele Longo, già mio allievo nei corsi di Diritto Canonico presso la sezione di Genova della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Seguiranno ora due interventi che hanno la caratteristica di offrire non solo un importante contenuto professionale ma pure una testimonianza personale e viva di ciò che quotidianamente avviene nella nostra sede attraverso un servizio di autentica e condivisa comunione tra i soggetti coinvolti, che ritengo rappresenti una preziosa risorsa per tutti. Cedo quindi la parola prima ad perito psicologo, ossia la dott.ssa Federica Berti, che ringrazio per la sua squisita disponibilità e poi all'Avvocato della Curia Romana, Emilio Artiglieri, quale presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligure, che assai degnamente rappresenta attraverso la sua pluridecennale esperienza.

## IL RUOLO DELLO PSICOLOGO

**NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE (Dott.ssa Federica Berti, psicologa e psicoterapeuta, Perito del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure)**

**SOMMARIO: 1. La questione antropologica e il dialogo fra giudice e perito – 2. L'intervento del perito – 3. Il can. 1095 e le cause di natura psichica – 4. Il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio – 5. Esempi**

**AAS Acta Apostolicae Sedis**

**CIC Codex Iuris Canonici (promulgato il 25 gennaio 1983)**

**DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (edizione italiana Raffaello Cortina, 2014)**

### 1. La questione antropologica e il dialogo fra giudice e perito

“Superando una visione distorta delle cause matrimoniali, come se in esse si affermassero dei meri interessi soggettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono chiamati a concorrere al medesimo obiettivo, quello di far risplendere la **verità** su un'unione concreta tra un uomo e una donna, arrivando alla conclusione sull'esistenza o meno di un vero matrimonio tra di loro”<sup>1</sup>. Così Papa Francesco si è espresso durante il suo discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 del Tribunale della Rota Romana, e in queste parole è chiarificata l'unità dello scopo che informa l'opera di tutti coloro che partecipano alla trattazione di una causa di nullità matrimoniale: i giudici, le parti, i loro patroni, il difensore del vincolo, i testi e i periti.

La prospettiva di riferimento nella quale perseguire la ricerca della verità è la **visione antropologica cristiana**, che si interroga sulla natura dell'uomo alla luce della rivelazione di Cristo e "considera la persona umana in tutte le sue dimensioni: la terrena e l'eterna, la naturale e la trascendente"<sup>2</sup>. Suo tratto distintivo è il considerare l'essere umano non più solo un “essere corporeo che vive un'esistenza storica-psichica-sociale-culturale, ma anche come una persona la cui esistenza singolare si apre sul mistero di una chiamata soprannaturale”<sup>3</sup>. In tale ottica non si può prescindere dal **vissuto religioso**<sup>4</sup> del periziando, quale chiave interpretativa dei suoi valori, delle sue decisioni, dei suoi agiti.

In materia di nullità matrimoniale, l'antropologia cristiana si trova a dover dialogare con la **medicina canonistica**, che si occupa della capacità giuridica e della capacità di agire delle persone fisiche in rapporto alla loro condizione canonica<sup>5</sup>, con particolare attenzione alle problematiche psichiche sottostanti a difetti del consenso matrimoniale e all'inconsumazione per impotenza. La

<sup>1</sup> **PAPA FRANCESCO**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 2022, Libreria Editrice Vaticana ([www.vatican.va](http://www.vatican.va))

<sup>2</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, in AAS 80 (1988), p. 1181, n. 5.

<sup>3</sup> **S. SPINSANTI**, *Antropologia Cristiana*, Pubblicazioni I.S.U. - Università Cattolica, 1985, Milano, p. 10.

<sup>4</sup> **C. BARBIERI**, *La medicina canonistica: dimensioni e prospettive*, in C. BARBIERI, *Antropologia cristiana e medicina canonistica*, Libreria Editrice Vaticana, Studi Giuridici CXVII, 2016, p. 45.

<sup>5</sup> **C. BARBIERI**, *op.cit.*, p. 16.

necessità che giudice e perito impieghino un linguaggio mutuamente comprensibile, ovvero comunichino efficacemente mantenendo un continuo confronto, è evidente se si considera che diritto e psicologia hanno prospettive diverse, utilizzano metodi diversi, e hanno un vocabolario che contiene parole dal significato differente<sup>6</sup>.

Ma non solo. All'interno della stessa scienza psicologica vi sono diversi paradigmi, teorie, modelli e definizioni (G. Zuanazzi parla a buon proposito di "babele" di lingue psicologiche e psichiatriche) che supportano una molteplicità di criteri di giudizio. Questa pluralità rende necessaria l'esplicitazione dell'epistemologia di riferimento del perito, così come la spiegazione dei principali termini clinici riportati in perizia.

Il **paradigma biopsicosociale** è il modello attualmente più accettato in campo psicologico e psichiatrico e nella stessa medicina canonistica, rappresentando un riferimento particolarmente congruente con l'impostazione antropologica cristiana, in quanto fondato su una considerazione integrale della persona nei suoi multiformi aspetti biologici, psicologici, socio-culturali e finanche spirituali.

Vi sono approcci palesemente in contrasto con l'antropologia cristiana, richiamati da Giovanni Paolo II nella Allocuzione alla Rota Romana del 1987<sup>7</sup>, in quanto chiusi ai valori e ai significati trascendentali: "... le ricordate correnti psicologiche ... partono o dall'idea pessimistica, secondo cui l'uomo non potrebbe concepire altra aspirazione che quella imposta dai suoi **impulsi** o dai **condizionamenti** sociali o, per l'opposto, dall'idea esageratamente ottimistica secondo la quale l'uomo avrebbe in sé, e potrebbe raggiungere da solo, la sua **realizzazione**".

Posta dunque l'imprescindibile coerenza dell'approccio peritale all'antropologia cristiana, è poi quest'ultima a fornire una **chiave interpretativa** per alcuni concetti che assumono, così filtrati, un significato parzialmente diverso da quello normalmente accettato in psicologia, quali ad esempio i costrutti relativi alla "**maturità**" e alla "**normalità**" della persona. Come ha ben riepilogato Benedetto XVI nella sua Allocuzione alla Rota Romana del 2009<sup>8</sup>: "Al riguardo, è opportuno ricordare ancora alcune distinzioni che tracciano la linea di demarcazione innanzitutto tra «una **maturità psichica** che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano», e «la **maturità canonica**, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio» (ibid.<sup>9</sup>, n. 6, p. 1457); in secondo luogo, tra **incapacità** e **difficoltà**, in quanto «solo l'incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio» (ibid., n. 7, p. 1457); in terzo luogo, tra la dimensione canonistica della **normalità**, che ispirandosi alla visione integrale della persona umana, «comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica», e la dimensione clinica che esclude dal concetto di essa ogni limitazione di maturità e «ogni forma di psicopatologia» (Allocuzione alla Rota Romana, 25.1.1988, cit.<sup>10</sup>, n. 5, p. 1181); infine, tra la «**capacità minima**, sufficiente per un valido consenso» e la **capacità idealizzata** «di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice» (ibid., n. 9, p. 1183)".

L'antropologia cristiana diventa il riferimento unificante della pluralità di concezioni dell'uomo che la psicologia e la psichiatria hanno prodotto, e consente dunque di guidare il processo di disvelamento di quella verità che, "se davvero amata, diventa liberatrice"<sup>11</sup>.

## 2. L'intervento del perito

<sup>6</sup> Sul punto si veda **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e Psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2012, Studi Giuridici, XCIII, p. 495.

<sup>7</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, in AAS 79 (1987).

<sup>8</sup> **BENEDETTO XVI**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009, Libreria Editrice Vaticana, (www.vatican.va).

<sup>9</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, in AAS 79 (1987), pp. 1453 – 1459.

<sup>10</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1998, in AAS 80 (1988), pp. 1178 – 1185.

<sup>11</sup> **PIO XII**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in AAS 36 (1944), p. 281.

Il can. 1574 CIC richiede l'intervento dei periti o quando questo sia espressamente stabilito da una norma o quando sia ritenuto necessario dal giudice<sup>12</sup>.

La funzione peritale va tenuta ben distinta dalla funzione decisoria: il perito non si deve esprimere in merito alla nullità del matrimonio, così come non deve pronunciarsi in merito alla validità del consenso. D'altro canto il perito non può neppure trincerarsi all'interno di etichette diagnostiche che apportano un ben misero beneficio al lavoro del giudice: una diagnosi di depressione maggiore al momento della celebrazione delle nozze nulla dice in termini di capacità ad esprimere un valido consenso. Le valutazioni peritali si situano insomma in una **terra di confine**, dovendo superare i limiti di una impostazione strettamente nosografica ma senza spingersi fino alle considerazioni di pertinenza giudiziale. Esse devono fornire un'ampia descrizione del **funzionamento del soggetto**.

In aiuto del perito intervengono i “quesiti” posti dal giudice, che lo guidano nell'oltrepassare la mera categorizzazione sindromica, nonché i risvolti concreti della dichiarata aderenza all'antropologia cristiana. L'istruzione Dignitas Connubii formula in merito indicazioni di grande utilità.

La perizia si svolge secondo diverse **fasi**: l'esame degli atti processuali rappresenta di norma la prima attività svolta affinché, attraverso la lettura del fascicolo di causa, si possa addivenire ad una conoscenza panoramica dei fatti; si procede quindi ad un accurato colloquio clinico diretto alla anamnesi individuale e familiare e alla valutazione del funzionamento emotivo, cognitivo e relazionale del periziando.

Durante il **colloquio** – anche strutturato nel corso di più incontri - vengono inizialmente raccolte informazioni sul periziando e sui membri della famiglia di origine, quali: rilevanti patologie fisiche e / o psicologiche, attuali o pregresse, uso di alcool, droghe, psicofarmaci, accesso a psicoterapie. Si procede con un dialogo approfondito avente ad oggetto le varie fasi del ciclo di vita (infanzia, adolescenza, fase del giovane adulto, fase dell'adulthood) avuto riguardo ai rapporti con la famiglia di origine, al contesto scolastico e lavorativo, alle esperienze sentimentali, all'educazione e al vissuto religioso. È indispensabile analizzare la relazione con la parte convenuta, le modalità del fidanzamento, gli eventi che hanno condotto al matrimonio, il tutto per evidenziare l'evoluzione del funzionamento affettivo, cognitivo e relazionale del periziando dall'infanzia alla data delle nozze. L'esposizione degli eventi successivi all'epoca delle nozze, compresa la descrizione dell'eventuale relazione attualmente in corso, consente da un lato di ottenere elementi di supporto alle ipotesi sul funzionamento psichico al momento del matrimonio religioso, dall'altro di completare il quadro del funzionamento psichico attuale. Quest'ultimo può collegarsi alla valutazione peritale nell'“allora” delle nozze attraverso un movimento retroattivo organicamente e coerentemente ricostruito, dall'altro diventa rilevante nell'“ora” in caso di richiesta di celebrazione di un nuovo matrimonio religioso. Durante l'intero colloquio particolare attenzione viene dedicata alla osservazione e valutazione del comportamento non verbale del periziando (gestualità, postura, espressione del viso, caratteristiche della voce).

È possibile somministrare uno o più **test** psicologici (normalmente Rorschach e / o MMPI 2 / MMPI 2 - RF) allorché il perito desidera o abbia necessità di sostenere le conclusioni del colloquio clinico attraverso le risultanze di un reattivo.

### 3. Il can. 1095 e le cause di natura psichica

<sup>12</sup> **Can. 1574, CIC**: “Ci si deve servire dell'opera dei periti, ogniquale volta, secondo il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame e il voto, fondato sulle regole della tecnica e della scienza, per provare qualche fatto o per riconoscere la vera natura di una cosa”.

“Sono incapaci a contrarre matrimonio:

- 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
- 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
- 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio” (can. 1095, CIC).

La dottrina canonica manifesta un certo **disaccordo in merito alle cause di natura psichica** che possono determinare un difetto di consenso, soprattutto in merito ai nn. 2 e 3, proponendo visioni contrastanti. Le une più restrittive, di impostazione diagnostica nosografica, che richiedono patologie particolarmente compromettenti (forme psicotiche, disturbi schizoaffettivi) a sostegno dell’incapacità; le altre più comprensive, fondate prevalentemente su diagnosi di funzionamento. Nell’insufficiente uso di ragione si è di fronte ad una imponente degradazione delle facoltà intellettive e volitive, uno “sfacelo totale e massivo della mente”<sup>13</sup>, quali le gravi disabilità intellettive, un quadro schizofrenico, la presenza di uno stato psicotico (ad esempio con formazione di allucinazioni) o confusionale dovuto all’assunzione di farmaci, alcool o sostanze al momento del consenso. Più difficile stabilire la sufficienza in caso di una disabilità intellettiva di grado medio o di una fase prodromica della schizofrenia, mentre non saranno certamente determinanti le “piccole euforie, le lievi ebbrezze alcoliche, i comuni stati emozionali”<sup>14</sup>.

#### 4. Il grave difetto di discrezione di giudizio e l’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio

Occorre premettere quali siano i diritti e i doveri essenziali che scaturiscono dal matrimonio religioso, per i quali si richiedono discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2) e capacità di assunzione (can. 1095, n. 3). Tali diritti – doveri sono desumibili dalla lettura congiunta dei canoni 1055, 1056, 1057 e 1061, § 1<sup>15</sup> del Codice di Diritto Canonico e sono così individuabili:

- unità (*bonum fidei*) ed indissolubilità (*bonum sacramenti*) del matrimonio;
- procreazione ed educazione della prole (*bonum prolis*);
- perfezionamento reciproco dei coniugi (*bonum coniugum*).

La discrezione di giudizio si riferisce tradizionalmente alla capacità di **discernere ed agire liberamente**: le categorie chiamate in causa sono dunque quelle dell’**intelletto** e della **volontà**, pur nella considerazione che la complessità dell’esperienza psichica non possa ricondursi in modo riduttivo a queste due sole facoltà<sup>16</sup>. Assumendo per semplicità la pura dicotomia intelletto –

<sup>13</sup> E. MARTINELLI, “*Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte prima: l’essenza concettuale della discretio iudicii*”; Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 35, 2017, p. 3.

<sup>14</sup> G. ZUANAZZI, *Psicologia e Psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2012, Studi Giuridici, XCIII, p. 148.

<sup>15</sup> “**Can. 1055** - §1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. §2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento”.

“**Can. 1056** - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento”.

“**Can. 1057** - §1. L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. §2. Il consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio”.

“**Can. 1061** - §1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne”.

<sup>16</sup> Si veda sul punto E. MARTINELLI, “*Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte prima: l’essenza concettuale della discretio iudicii*”; Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 35, 2017, p. 6 ss.

volontà, si possono far confluire nella capacità intellettuale sia una **conoscenza fattuale** in relazione al significato in astratto del matrimonio religioso, sia una **conoscenza critica**, ovvero una valutazione concreta e autoriflessa delle conseguenze che il matrimonio porterà nella vita del soggetto. La volontà si riferisce alla capacità di esprimere pragmaticamente la propria decisione avendone ponderato i motivi e sulla base di una sostanziale autonomia decisionale. Si portano così in causa i concetti di **libertà di autodeterminazione** e **libertà di scelta**, di una volontà non sottomessa a forze compulsive non controllabili e non domabili. Per l'espressione di un valido consenso non è necessaria una libertà assoluta, ma quel livello minimo che consenta di accedere al negozio matrimoniale; viceversa una volontà che sia stata coartata e guidata da forze non contenibili sarà alla base di un consenso con difetto<sup>17</sup>.

Le patologie / anomalie psichiche che possono compromettere gravemente la discrezione di giudizio devono essere "serie"<sup>18</sup>, "**gravi**"<sup>19</sup>. Come anticipato, una parte della dottrina accoglie fra le cause di seria patologia solo disturbi quali le psicosi o alcuni disturbi della personalità (antisociale, narcisistico) nelle manifestazioni con maggior compromissione, così come le deviazioni sessuali, escludendo i casi di nevrosi e i disturbi di personalità in genere. Di diverso avviso altra parte della dottrina. Zuanazzi ben evidenzia come la serietà e la gravità vadano considerate tenendo conto del **funzionamento psichico generale** del soggetto nel suo specifico contesto, ed indipendentemente dall'etichettamento diagnostico. Solo in tal modo diventa possibile valutare gli effetti concreti dell'anomalia<sup>20</sup>. In tale ottica anche le patologie nevrotiche (ansia, quadri ossessivo compulsivi), i gravi turbamenti generati da situazioni stressorie, una situazione di immaturità psico affettiva possono essere alla base di una perdita delle facoltà intellettive e volitive tale da pregiudicare la maturità necessaria all'espressione di un valido consenso.

In particolare, l'**immaturità psico affettiva** è un concetto dal contenuto non completamente definito e sistematizzato, variabile peraltro a seconda del tipo di paradigma psicologico adottato, ma spesso invocata come tipologia di anomalia psichica. In generale si può affermare che un soggetto è immaturo affettivamente quando mantiene "**qualità psichiche caratteristiche del bambino o dell'adolescente**"<sup>21</sup>, quali: forte egocentrismo, dipendenza da figure autorevoli, incapacità di metabolizzare le frustrazioni, difficoltà a differire le gratificazioni, incontinenza emotiva, instabilità affettiva, impulsività, mancanza del senso di responsabilità, necessità di supporto e approvazione. La presenza di immaturità affettiva non necessariamente interferisce con l'intelligenza e le prestazioni professionali.

Per definire il contenuto della terza direttrice del can. 1095 si fa ancora riferimento ai diritti – doveri esaminati al punto precedente. Mentre il n. 2 del can. 1095 richiede la capacità di comprensione ed accettazione di tali diritti doveri, il n. 3 pone a fondamento di un valido consenso la capacità di poterli adempiere nel matrimonio *in facto esse*.

<sup>17</sup> **M.F. POMPEDDA**: "Quando la dottrina canonica e la giurisprudenza parlano di maturità e di discrezione di giudizio non si riferiscono a una piena e terminale maturità, non esigono nei nubenti una conoscenza perfetta ed esaustiva di ciò che comporta il matrimonio..., neppure pretendono una libertà interiore in sommo grado, né un perfetto equilibrio volitivo-affettivo, né, infine una coscienza perfetta delle motivazioni della scelta matrimoniale. Ecco perché riesce più appropriato l'uso del termine discrezione di giudizio, che fa riferimento a un certo discernimento ma non implica il raggiungimento di una maturità piena"; *Maturità psichica e matrimonio*, in Apollinaris, 1984, pp. 132-133.

<sup>18</sup> "Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque la si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente"; **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, in AAS 79 (1987), p. 1457, n. 7.

<sup>19</sup> "È di fondamentale importanza che, da una parte, la individuazione di tali forme più gravi e la loro differenziazione da quelle leggere sia compiuta attraverso un metodo scientificamente sicuro..."; **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, in AAS (1987), p. 1182, n. 6.

<sup>20</sup> **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e Psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2012, Studi Giuridici, , XCIII, p. 150.

<sup>21</sup> **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e Psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2012, Studi Giuridici, , XCIII, p. 264.

Anche in questo caso vi devono essere cause di natura psichica gravi, serie, che, a prescindere dalla collocazione nosografica, diano atto di un effetto invalidante imponentesi finanche sul desiderio del soggetto: al momento del consenso vi può anche essere una manifestazione di volontà diretta ad istituire una comunione di vita<sup>22</sup>, ma al contempo una franca impossibilità ad attuarla in concreto.

Spesso nelle cause di nullità si pone l'accento sull'incapacità ad assumere il *bonum coniugum* ed il *bonum prolis*, sui quali numerosi disturbi psichiatrici, così come la grave immaturità psico affettiva, possono avere un effetto impeditivo. Si pensi ad una personalità fortemente narcisistica, egocentrica, che si muove perseguendo obiettivi individuali e considera il partner alla stregua di uno strumento necessario alla centratura di tali obiettivi (o quantomeno una figura non ostacolante), per cui l'autorealizzazione, il successo personale, la stima sociale rappresentano valori primari ed indiscutibili. Si tratta con una certa probabilità di un soggetto che, al di là di eventuali disturbi più o meno accertabili, presenta una struttura psichica immatura in termini affettivi e relazionali, incapace (per motivi da individuare nella sua storia di vita) di accedere ad una dimensione condivisa e progettuale, una dimensione intima duale che superi gli egocentrismi di stampo infantile e le erraticità tipiche adolescenziali, in conclusione incapace di adottare una visione improntata al soddisfacimento reciproco dei coniugi e all'accrescimento del benessere psico fisico della coppia. Parimenti questo soggetto appare impossibilitato – e non solo in difficoltà – nel realizzare il fine dell'educazione dei figli nel sistema matrimoniale canonico, educazione che I. Zuanazzi considera compito essenziale dell'impegno matrimoniale<sup>23</sup> (nonostante non vi sia l'accordo unanime della dottrina e della giurisprudenza sul punto) nell'ambito del *bonum prolis*. Altre patologie che possono supportare un'incapacità nell'assunzione degli obblighi essenziali sono le perversioni sessuali in genere, così come le dipendenze (alcolismo, dipendenza da sostanze, dipendenza da gioco d'azzardo) e ancora la condizione di immaturità affettiva.

## 5. Esempi

Si riportano a seguire alcuni esempi che illustrano come esperienze significative, intervenute nelle prime fasi del ciclo di vita, possano interferire sullo sviluppo psico affettivo e relazionale di un soggetto e rappresentare così fattori eziologici nello sviluppo di disturbi o altre anomalie psichiche.

***Si precisa che si tratta di casi di fantasia.***

a)

“L'esame degli atti di causa e il colloquio clinico hanno evidenziato una serie di fattori che hanno compromesso il fisiologico sviluppo psico affettivo del soggetto. I genitori di Giovanni vengono a mancare prematuramente per un incidente stradale quando il bambino ha solo tre anni e Giovanni viene affidato ad un istituto [...]. In termini di **attaccamento**<sup>24</sup> è presumibile che il modello sviluppato da Giovanni sia configurabile come **insicuro evitante**<sup>25</sup>. Nel modello di attaccamento insicuro evitante il bisogno di conforto del piccolo è generalmente ignorato dal genitore che talvolta rifiuta i suoi tentativi di stabilire un contatto fisico, ad esempio si allontana quando il bambino è triste e lo respinge quando è arrabbiato. Come strategia di difesa il bambino tende a disattivare il senso di insicurezza generato dalla relazione con il caregiver rivolgendo l'attenzione altrove, nel caso di Giovanni su sé stesso in posizione di **chiusura** ed **introversione**; il bambino

<sup>22</sup> E' molto probabile che in presenza di una causa psichica che renda il soggetto incapace di assumere gli obblighi essenziali ci si trovi anche di fronte ad un detrimento della discrezione di giudizio. E' frequente infatti che i capi di nullità di cui al can. 1095, nn. 2 e 3, vengano espressi congiuntamente nella formula dubbio, ed anche che vengano congiuntamente accertati in caso di sentenza affermativa della nullità.

<sup>23</sup> I. ZUANAZZI, *Dei casi di nullità del matrimonio canonico*, Utet Editore, Napoli, 2012, p. 236.

<sup>24</sup> J. BOWLBY, *Attaccamento e perdita, 1: L'attaccamento alla madre*, Boringhieri, Torino, 1976

<sup>25</sup> M. AINSWORTH et al., *Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation*, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1978

tenta la strada dell'autoregolazione emotiva ed il comportamento di ricerca di vicinanza del caregiver è ridotto al minimo. L' **evitamento** del bambino è quindi una strategia per evitare di essere respinto proprio nei momenti in cui avrebbe maggiormente bisogno di essere protetto e consolato. In connessione ad un attaccamento insicuro evitante Giovanni sviluppa una **conoscenza relazionale implicita**<sup>26 27</sup> **non funzionale**, guidata dalla necessità inconscia di **recuperare l'affetto** genitoriale perduto e **mantenere il controllo** delle situazioni, con l'illusione che questo controllo impedirà di perdere la persona amata".

b)

“La madre di Elena è rimasta incinta durante una vacanza all'estero e non ha mai comunicato la gravidanza al presunto padre, che Elena non ha quindi mai conosciuto. La donna presenta una personalità caratterizzata da anaffettività e mancanza di empatia. Non si mostra in alcun modo responsiva nei confronti della bambina, il cui accudimento è totalmente delegato ad altri soggetti, ugualmente insensibili di fronte ai bisogni di Elena: la nonna materna, totalmente assorbita dalle serie televisive, baby sitter che cambiano in continuazione, vari maestri di tennis e pianoforte, strumento che Elena detesta. Tale situazione impedisce la creazione di una relazione diadica adeguata in cui Elena possa iniziare il processo di costruzione del sé. E' possibile ipotizzare che si siano verificati ripetuti **fallimenti nel rispecchiamento emotivo**<sup>28</sup> con conseguente impossibilità di acquisire una sufficiente **autoregolazione delle emozioni** da parte della bambina. In caso di fallimento nel rispecchiamento delle emozioni del bambino, queste non vengono contenute ma al contrario esasperate e spesso diventano sopraffacenti; un esito possibile è una marcata disregolazione degli stati affettivi che tendono a fluttuare con ampie variazioni. In particolare è plausibile che i frequenti episodi di **rabbia** di Elena non abbiano trovato un rispecchiamento adeguato nella madre, con la conseguenza che Elena non ha mai imparato a regolarla; a tutt'oggi la rabbia è una emozione che non riesce ad essere contenuta ma tende ad esplodere con violenza. Questo atteggiamento familiare si configura altresì quale **modalità di comunicazione patologica**<sup>29</sup> nella direzione della **disconferma**, i cui effetti possono essere molto gravi ed arrivare a situazioni in cui il soggetto vive una sorta di **'perdita del Sé'**, di **'alienazione'**. 'Indipendentemente dal mero scambio di informazione, ci pare che l'uomo *debba* comunicare con gli altri per avere la consapevolezza di sé'<sup>30</sup>: Elena trascorre l'infanzia e la fanciullezza come un fantasma, 'non è vista, ascoltata, riconosciuta' dai suoi caregiver, non può sviluppare una connotazione originaria del senso di sé e successivamente una **consapevolezza identitaria forte**".

c)

“L'infanzia di Zoe è caratterizzata dalla violenza del padre e dal clima di terrore che si respira in casa quando lui è presente. Anche una piccola deviazione dalle rigide norme imposte dall'uomo è motivo per picchiare la bambina, che vive in uno stato costante di allerta per la paura di fare arrabbiare il padre. La madre non interviene mai per difendere Zoe, che la vede come alleata del suo aguzzino. È possibile ipotizzare che Zoe abbia vissuto un trauma riconducibile alle fattispecie di Abuso fisico infantile e Abuso psicologico infantile ("Altri quadri oggetto di attenzione clinica", DSM - 5), portando ad avvalorare l'ipotesi che abbia sviluppato, quantomeno nei confronti del padre, un **modello di attaccamento di tipo disorganizzato**<sup>31</sup>. I bambini con pattern disorganizzato

<sup>26</sup> **K. LYONS-RUTH**, *L'inconscio bi-personale*, in "Le forme di intersoggettività", a cura di L. Carli e C. Rodini, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008

<sup>27</sup> I modelli relazionali impliciti sono conoscenze, sostanzialmente inconscie, sul "come funzionano le relazioni con gli altri", apprese nell'ambito della relazione con i caregiver e riproposte in tutte le relazioni significative nel corso della vita, primariamente con il partner.

<sup>28</sup> **P. FONAGY** et al., *Regolazione affettiva, mentalizzazione e sviluppo del sé*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005

<sup>29</sup> **P. WATZLAWICK, J. H. BEAVIN, D. JACKSON**, *Pragmatica della comunicazione umana*, Casa Editrice Astrolabio, Roma, 1971

<sup>30</sup> **P. WATZLAWICK, J. H. BEAVIN, D. JACKSON**, op. cit., p. 74.

<sup>31</sup> **M. MAIN & J. SOLOMON**, *Discovery of a new, insecure-disorganized/disoriented attachment pattern*, in Yogman M. & Brazelton T. B. (Eds.), *Affective development in infancy* (pp. 95-124), 1986

mostrano comportamenti incoerenti nei confronti della figura di attaccamento, che rappresenta per il bambino **sia una fonte di protezione che di pericolo**, provocando uno stato di paura che non può essere risolto né attraverso comportamenti di allontanamento né in quelli di avvicinamento: **il comportamento si disorganizza portando al collasso di qualsiasi strategia**. ‘L’instabilità dei comportamenti della figura d’attaccamento, insieme accudente e spaventante, porta infatti il bambino a formare rappresentazioni multiple e incoerenti di sé e dell’altro’<sup>32</sup>. Questo può giocare un ruolo importante nello sviluppo di Disturbi di Ansia e del Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC). In una visione di estrema sintesi, il DOC è riconducibile all’**incapacità di scegliere fra due alternative opposte**, ad una **oscillazione continua**, la stessa oscillazione che sperimenta il bambino nel vivere l’ambivalenza nei confronti del genitore ‘nemico’. Può accadere che fino ad un certo punto l’oscillazione sia consapevole ma poi venga negata, rimanendo a livello inconscio e trasferendosi nell’oggetto che diventa parte del DOC, divenendo il sintomo ossessivo l’oscillazione metaforica che sostituisce la ambivalenza”.

Saluto del Presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligurico (Avvocato Emilio Artiglieri)

Eccellenze, Monsignor Presidente, Illustri Autorità,

a nome del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico porgo il più deferente saluto.

Prendendo spunto dall’argomento della relazione della Dott.ssa Federica Berti, relativo al ruolo dello psicologo nelle cause di nullità matrimoniale, credo che possa avere qualche interesse soffermarsi sulla collaborazione che in questo ambito si realizza tra l’avvocato nel foro canonico e lo specialista, psicologo o psichiatra.

Tale collaborazione si rivela innanzitutto importante, anzi preziosa, nella delicata fase di preparazione della causa stessa, allorquando l’avvocato, al quale la parte si è rivolta raccontando la propria vicenda esistenziale, nella prospettiva della eventuale instaurazione di una causa di nullità matrimoniale, già coglie spunti per configurare una ipotesi di incapacità consensuale, secondo le fattispecie di cui al can. 1095 del Codice di Diritto Canonico, in particolare al n. 2 (grave difetto di discrezione di giudizio) e al n. 3 (incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio).

Ci sono casi in cui, soprattutto se esistono una significativa anamnesi clinica, o comunque l’evidenza di gravi problematiche psicologiche ed affettive, l’avvocato facilmente si convince dell’esistenza di un *fumus boni iuris*, ossia di un fondamento della causa, in modo da escludere la temerarietà.

Non raramente, però, accade che proprio la presenza di problematiche di ordine psicologico, o, preferisco dire, psico-affettivo, impedisca alla parte stessa, almeno nei primi colloqui, di manifestare il carico di disagio, di sofferenza, personale e familiare, che spesso l’accompagna fin dall’infanzia o dall’adolescenza, per fenomeni che potremmo definire di rimozione, o di autocensura, o più semplicemente per una forma di pudore nei confronti del proprio vissuto o anche per una mancanza di consapevolezza.

Nella mia attività professionale, ma penso che questa sia l’esperienza anche dei valenti colleghi, diverse volte, e devo dire con buon esito, mi sono avvalso della consulenza c.d. “previa” di psicologi o psichiatri, che, ascoltando, a loro volta, il racconto della persona, ed eventualmente con l’ausilio di qualche test, hanno potuto confermare scientificamente quella che per l’avvocato era una “intuizione”, pur non superficiale.

L’art. 116 dell’Istruzione *Dignitas connubii* al § 3 stabilisce che: “*non è lecito esigere al momento della presentazione del libello relazioni peritali*”, ossia il Tribunale non può “pretendere”, per accettare il libello introduttivo, che questo sia accompagnato da una relazione peritale; tuttavia è indubitabile che una tale relazione possa molto giovare, non solo a rassicurare l’avvocato circa il

<sup>32</sup> [www.ipsico.it](http://www.ipsico.it), Istituto di Psicologia e psicoterapia comportamentale e cognitiva, *Attaccamento disorganizzato e psicopatologia*, E. Micheli, 2019

fondamento fattuale della causa, ma anche a sostenere la successiva istruttoria, agevolando il lavoro del Giudice che, salva sempre la sua libertà, può trovare una traccia utile per gli opportuni approfondimenti.

Qualcuno potrebbe obiettare che una relazione eseguita su incarico della parte o del suo avvocato, manchi di “obiettività” e possa essere meramente strumentale al risultato che si intende conseguire. Al riguardo, è opportuno richiamare un principio che, più volte, ho avuto modo di citare, riprendendolo dal grande magistero del Ven. Pio XII, ossia che tutti e singoli i partecipanti alle cause matrimoniali canoniche, così egli insegnava nel celebre discorso alla Rota Romana del 1944, sono tenuti ad una unità di fine, che non è altro che lo scoprimento, l’accertamento, l’affermazione legale della verità, del fatto oggettivo.

L’incondizionato obbligo verso la verità vale come per l’avvocato, anche per chi presta la propria attività di consulenza previa, e, a maggior ragione, dopo l’avvio del processo, allorquando alle parti, ai testimoni e ai periti viene chiesto un giuramento.

Elementi di chiarezza ci sono offerti da autorevole dottrina, in ordine alla distinzione tra perizia giudiziale ed extragiudiziale: *“La legge autorizza il giudice ad assumere le perizie fatte fuori dal giudizio, sia per incarico delle parti, sia per mandato di altre autorità giudiziali in altri processi. Prima di assumerle, queste perizie sono senz’altro extragiudiziali. Ma il c. 1575 permette di assumere queste perizie non solo in aggiunta alla perizia ufficiale ma anche come alternativa a questa, vale a dire, in via sostitutiva. ... solo nel primo caso, si può continuare ad attribuire alla perizia la qualifica di perizia extragiudiziale, mentre nella seconda ipotesi, la perizia inizialmente extragiudiziale, diventa giudiziale a tutti gli effetti, in quanto viene ad occupare il posto della perizia giudiziale”* (M. J. Arroba Conde, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, 2008, p. 151).

Sia con riferimento alla perizia extragiudiziale, o previa, sia con riferimento alla perizia c.d. “privata”, ai sensi del can. 1581, ossia redatta da un perito designato dalle parti e approvato dal Giudice, per intervenire nell’esecuzione della perizia d’ufficio, presentando poi una propria relazione, occorre sottolineare che, se fondate nei metodi e nei dettami della scienza psichica, possono essere assunte come un mezzo di prova, e non come semplici allegazioni: i criteri poi per una loro valutazione non possono che essere gli stessi con cui si giudicano i risultati della perizia d’ufficio, ossia 1) *l’attendibilità della ricostruzione storica*, o, se si vuole, la congruità con i fatti provati (non mi soffermo sulla questione dei “fatti nuovi”, ossia emersi proprio nell’espletamento della perizia), 2) *l’attendibilità dei principi posti a fondamento della perizia*, ossia la non contrarietà all’orizzonte antropologico riconosciuto nell’ordinamento canonico, come richiesto espressamente dall’art. 205 § 2 dell’Istruzione *Dignitas connubii*, 3) *la coerenza del ragionamento*, ossia se la conclusione proceda logicamente dalle premesse.

Il servizio della verità nel processo matrimoniale canonico, dovendosi per lo più giudicare di un atto interno come è l’atto di consenso delle parti, non è semplice, per cui si avvale della necessaria collaborazione, o, meglio, cooperazione, prima e durante il processo, di diverse competenze, che pur nel rispetto di quella che è stata definita la “purezza metodologica” di ogni disciplina, sono unificate appunto dallo scopo comune, che è la ricerca del bene delle persone, o, per meglio dire, come sancisce la nostra legge, del “bene delle anime” (can. 1752).

Chiedo ora pertanto a Sua Ecc. Mons. Marco Tasca, Moderatore del Nostro Tribunale Ecclesiastico Ligure, di concludere il nostro incontro e dichiarare aperto l’anno giudiziario 2023.

Grazie.

Genova, 4 febbraio 2023

Mons. Mario Novara

*Inaugurazione Anno Giudiziario 2023*